



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\034

Chieti, lì 11.12.2013

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Ambiente
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Istruttore pratica: Dr. Fabio Tarricone
- Sigla compilatore: glp
- Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
- Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che con istanza¹ della Ditta DAYCO EUROPE SRL² e a firma del gestore pro tempore, sig. Bruno Pierino, è stata richiesta, per lo stabilimento sito in Chieti, Via Papa Leone XIII, n.45, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "Autorizzazione alle emissioni per modifica sostanziale", derivanti dall'attività di *attività di produzione cinghie in gomma per la trasmissione di potenza per il mercato automobilistico del tipo "polivi" da bag e da rettifica*, per i punti:

- E1 e E2 (mescolatore)
- E3 (calandra n. 2),
- E4 (cilindri asciugatura tessuti) (MODIFICA SOSTANZIALE)
- E8 (vulcanizzazione polmoni n.1)
- E13 e E14 (centrali termiche)
- E16 (floccatrice n. 2)
- E17 (rettifica polivi)
- E19 (preparazione soluzioni)
- E20 (preparazione soluzioni agitatrici)
- E34 (profilatrice cinghie)
- E35 (mescolatore n.3)
- E36 (calandra Eua d'Or)
- E37 (profilatrice cinghie n. 2)
- E38 (accoppiatore tessuti)
- E39 (mescolatore n. 4)
- E41 (accoppiatura tessuti)
- E42 (pulizia meccanica stampi)
- E43 (vulcanizzazione su Bag)
- E44 (trattamento polmoni da Bag)
- E45 (taglierine polivi)
- E51 (confezione e vulcanizzazione Ciclo 9) (NUOVO PUNTO DI EMISSIONE)

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 32015 del 22.07.2013.

² C.F e P.IVA: 00703890673 - iscrizione Camera di Commercio n. REA CH-103604 - sede legale in Chieti, Via Papa Leone XIII, n.45.

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

- Impianti in deroga :
 - E9 e E10 (mescolatorio laboratorio)
 - E11 (Bambury laboratorio)
 - E12 (prove placche vulcanizzate)
 - E15 (centrale riscaldamento fabbrica da 2,32 MW)
 - E21 (cucina)
 - E22 (laboratorio mescole - dosatura neri)
 - E23 (laboratorio mescole)
 - E24 (laboratorio tecnologico)
 - E25 (centrale riscaldamento uffici 0,25 MW)
 - E26 (testing cinghie - aspirazione motori "officina")
 - E28 (testing cinghie - cella prove motori 1)
 - E29 (testing cinghie - cella prove motori 2)
 - E30 e E 31 (testing cinghie - cella prove motori Idling)
 - E32 (testing cinghie - sala rumore)
 - E33 (laboratorio tecnologico spalmatrice tessuti)
 - E33 bis e E 33 ter (bruciatore forno asciugatura spalmatrice laboratorio)
 - E46 (sala prove ad olio -cab. 1)
 - E47 e E48 (sala prove ad olio - cab. 2)
 - E49 (sala prove ad olio - cab. 2 - aspirazione nebbie)
 - E50 (banco rendimento prove)

RICHIAMATE

le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs. 128/2010, ed in particolare che:

- le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per “*stabilimento*” e non per singolo “impianto”;
- i singoli impianti presenti nello *stabilimento* non sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- l'autorizzazione rilasciata per lo *stabilimento* ha una durata di quindici anni;
- il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- l'aggiornamento dell'autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- la modifica sostanziale di uno *stabilimento* comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica stessa;
- lo *stabilimento* nel quale sono presenti *anche* attività o impianti diversi da quelli inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, è assoggettato alla procedura amministrativa stabilita dall'articolo 269 del D.lgs. 152/06.

PRESO ATTO

Della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

VISTA

La Parte Quinta, Titolo I e i relativi allegati, del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito indicato Decreto,

La Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

La Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*

- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno della Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

La Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: “Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;

VISTO

Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07);

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile, ai sensi del citato Decreto, all'Art. 269;

VISTO

Il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 2687/int del 02.08.2013 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 33578 del 02.08.2013, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 11/09/2013, nel corso della quale, avendo interessato:

- il Comune di CHIETI (CH);
- L'ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di CHIETI;
- L'ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

si è proceduto, in via istruttoria, ad un contestuale eventuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, come da relativi verbali;

PRESO ATTO

1. della determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, di cui alla nota prot. n. 42496 del 01/10/2013, dalla quale risulta il parere dei componenti la conferenza stessa ed in particolare:
 - parere favorevole dell'ARTA di Chieti (con prescrizioni).
2. della Ns. nota Prot. prot. n. 42496 del 01/10/2013 con la quale è stata trasmessa, tramite PEC, la determinazione conclusiva favorevole Enti interessati;
3. possono considerarsi acquisiti, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, gli assensi del Comune di CHIETI e della ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di CHIETI, non avendo i rispettivi rappresentanti espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione conclusiva favorevole della conferenza;

PRESO ATTO

che la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le “spese istruttorie amministrative”;

del documento di verifica dell'autocertificazione della C.C.I.A.A. numero PV466405 del 01.10.2013;
della certificazione antimafia della Prefettura di Chieti prot. n. 29094/2013/9B.1.PS/Area 1° del 11.09.2013 acquisita tramite PEC al ns. prot. n. 44206 del 09.10.2013.

RITENUTO

che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento di merito;

VISTO

che le novità normative sopra richiamate introdotte dal D.Lgs. 128/2010 comportano:

- a) il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riferite allo *stabilimento* e non più ai singoli *impianti o attività*;
- b) l'assorbimento nella procedura amministrativa di cui all'art. 269 degli impianti inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2, qualora, nello stabilimento, siano presenti anche attività o impianti assoggettate a procedure diverse.

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta DAYCO EUROPE SRL⁴, come identificata in premessa, nella persona del gestore pro tempore, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di CHIETI, Via Papa Leone XIII, n.45 e derivanti dagli impianti di seguito specificati:

1.1. nuovo punto di emissione, ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 3 del Decreto, dei punti:

1.1.1. E51 confezione e vulcanizzazione Ciclo 9

1.2. modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Decreto, dei punti:

1.2.1. E4 cilindri asciugatura tessuti

1.3. punti già autorizzati, dalla Provincia di Chieti con autorizzazione CH\2011\034 del 30/09/2011:

1.3.1 E1 e E2 (mescolatore)

- E3 (calandra n. 2),
- E8 (vulcanizzazione polmoni n.1)
- E13 e E14 (centrali termiche)
- E16 (floccatrice n. 2)
- E17 (rettifica polivi)
- E19 (preparazione soluzioni)
- E20 (preparazione soluzioni agitatrici)
- E34 (profilatrice cinghie)
- E35 (mescolatore n.3)
- E36 (calandra Eua d'Or)
- E37 (profilatrice cinghie n. 2)
- E38 (accoppiatore tessuti)
- E39 (mescolatore n. 4)
- E41 (accoppiatura tessuti)
- E42 (pulizia meccanica stampi)
- E43 (vulcanizzazione su Bag)
- E44 (trattamento polmoni da Bag)
- E45 (taglierine polivi)

4

- ⇒ sulla base dell'istanza acquisita al Ns. protocollo n. 32015 del 22.07.2013 e relativa documentazione tecnica allegata;
- ⇒ sulla base della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 01.10.2013, all'uopo predisposta;
- ⇒ secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.)* datato 25.06.2013 (*ALLEGATO 1*) sottoscritto dal gestore e avallati dall'ARTA come da verbale della Conferenza di servizi del 11.09.2013 (*ALLEGATO 2*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

- 1.4 Impianti non soggetti ad autorizzazione :
 - E9 e E10 (mescolatorio laboratorio)
 - E11 (Bambury laboratorio)
 - E12 (prove placche vulcanizzate)
 - E15 (centrale riscaldamento fabbrica da 2,32 MW)
 - E21 (cucina)
 - E22 (laboratorio mescole - dosatura neri)
 - E23 (laboratorio mescole)
 - E24 (laboratorio tecnologico)
 - E25 (centrale riscaldamento uffici 0,25 MW)
 - E26 (testing cinghie - aspirazione motori "officina")
 - E28 (testing cinghie - cella prove motori 1)
 - E29 (testing cinghie - cella prove motori 2)
 - E30 e E 31 (testing cinghie - cella prove motori Idling)
 - E32 (testing cinghie - sala rumore)
 - E33 (laboratorio tecnologico spalmatrice tessuti)
 - E33 bis e E 33 ter (bruciatore forno asciugatura spalmatrice laboratorio)
 - E46 (sala prove ad olio -cab. 1)
 - E47 e E48 (sala prove ad olio - cab. 2)
 - E49 (sala prove ad olio - cab. 2 - aspirazione nebbie)
 - E50 (banco rendimento prove)

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, fatta esclusione i punti di emissione di cui al precedente punto 1.4, per una durata di 15 (*quindici*) anni, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.);

2.3. Restano ferme le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nelle autorizzazioni già in essere e le condizioni di cui all'Art. 269 del citato Decreto ed in particolare.

2.3.1. *Comma 7*, in ordine all'esercizio dell'impianto nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo;

2.3.2. *Comma 8*, circa un eventuale aggiornamento dell'autorizzazione che comporti modifica sostanziale.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 1)**, del precedente Art. 1, riferito ai periodi di normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, entro le otto ore successive all'evento, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. di ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATO 2**;

4.2. altresì, **di rispettare** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. dalla data della messa in esercizio dei punti di emissione E4 (modifica sostanziale) ed E51 (nuovo punto di emissione), che dovranno essere comunicati nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per tutti i punti di emissione di cui al precedente art.1 (ad esclusione dei punti di emissione indicati al punto 1.4) a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.4. **rispettare** le norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001 per l'adeguamento dei punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento;
pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4.
- 4.2.5. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**
- 4.2.6. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.* Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (*Poteri di ordinanza*), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Legale Rappresentante della Ditta DAYCO EUROPE SRL;

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a mezzo PEC a:

- Allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio;

- All'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Al Comune di CHIETI (CH);
- Alla ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- Alla REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- E p.c. alla Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE

Dr. F. Tarricone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca



ALLEGATO N. I
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2013/034 DEL 11/12/2013
PAGINE N. 7

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Impianto: DAYCO EUROPE S.r.l. - Stabilimento 1 - Via Papa Leone XIII, 45 - Chieti Scalo (CH)

25.06.2013
Pag.1 di 7

punto emissione	provenienza	portata [Nm ³ /h] (0 °C 0,101 MPa)	durata emissione (h/gg)	frequenza emissione nelle 24 h	temperatura [°C]	tipi di sostanza inquinante	concentr. inquin. in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0.101 MPa)	flusso di massa [kg/h]	fattore di emission e [kg/t o g/m ³]	altezza punto emissione dal suolo [m]	sezione [m ²]	tipo impianto di abbatt. (*)	Solo se previsto tenore di	
													ossigeno	vapore acquoso
E1	Mescolatore	7450	24	Continua	Ambiente	Polveri SOV tab. D Cl. III SOV tab. D Cl. IV	30 30 60	0,223 0,223 0,446		9	0,28			
E2	Mescolatore	7500	24	Continua	Ambiente	Polveri SOV tab. D Cl. III SOV tab. D Cl. IV	30 30 60	0,225 0,225 0,450		9	0,28			
E3	Calandra n.2	1600	24	Continua	Ambiente	Polveri SOV tab. D Cl. III SOV tab. D Cl. IV	30 30 60	0,048 0,048 0,096		9	0,075			
E4	Cilindri asciugatura tessuti	11650	24	Continua	Ambiente	Polveri SOV tab. D Cl. III SOV tab. D Cl. IV	20 30 60	0,233 0,349 0,699		9	0,07			
E8	Vulcanizzazione polmoni n.1	6600	7	Discontinua	26	Polveri SOV tab. D Cl. II SOV tab. D Cl. III SOV tab. D Cl. IV	30 10 30 60	0,198 0,066 0,198 0,396		9	0,49			

DAYCO EUROPE SRL
Chieti Scalo

Direttore Stabilimento
PIERINO P. BERNARDINI

AS. F. assorbitore;
FC = carboni attivi

A.U.T. = abbattitore a umido;
FC = filtro a cartucce AC = carboni attivi

P.E. = precipitatore elettrostatico;
P.C. = postcombustore catalitico;

F.T. = filtro a tessuto;
AD. = adsorbitore;
P.C. = postcombustore termico;



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Impianto: DAYCO EUROPE S.r.l. - Stabilimento 1 - Via Papa Leone XIII, 45 - Chieti Scalo (CH)

25.06.2013
Pag.2 di 7

punto emissione	provenienza	portata [Nm ³ /h] (0 °C 0.101 MPa)	durata emissione (h/gg)	frequenza emissione nelle 24 h	temperatura [°C]	tipi di sostanza inquinante	concentr. inquin. in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0.101 MPa)	flusso di massa [kg/h]	fattore di emissione e [kg/t o g/m ³]	altezza punto emissione dal suolo [m]	sezione [m ²]	tipo impianto di abbatt. (*)	Solo se previsto tenore di		
													ossigeno	vapore acqueo	
E9	Mescolatorio laboratorio														
E10	Mescolatorio laboratorio														
E11	Bambury laboratorio														
E12	Prove placche vulcanizzate														
E13	Centrale termica	9800	24	Continua	150	Polveri Ossidi di azoto CO	5 240 100	0,049 2,350 0,980		10	0.636			3%	
E14	Centrale termica	10000	24	Continua	160	Polveri Ossidi di azoto CO	5 240 100	0,05 2,40 1,00		10	0.50			3%	
E15	Centrale riscaldamento fabbrica da 2,32 MW														

DAYCO EUROPE SRL
Chieti Scalo
P.le Europa 1451/13
PERINO DI BRINDISI

(*) C = ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; AS. = assorbitore; AD. = adsorbitore; P.C. = postcombustore termico; P.T. = postcombustore termico; F.P. = filtro a pannello; FC = Filtro a cartucce AC = carboni attivi

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

25.06.2013
Pag. 3 di 7

Impianto: DAYCO EUROPE S.r.l. - Stabilimento 1 - Via Papa Leone XIII, 45 - Chieti Scalo (CH)

punto emissione	provenienza	portata [Nm ³ /h] (0 °C 0.101 MPa)	durata emissione (h/gg)	frequenza emissione nelle 24 h	temperatura [°C]	tipi di sostanza inquinante	concentr. inquin. in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0.101 MPa)	flusso di massa [kg/h]	fattore di emissione e [kg/t o g/m ³]	altezza punto emissione dal suolo [m]	sezione [m ²]	tipo impianto di abbatt. (*)	Solo se previsto tenore di	
													ossigeno	vapore acqueo
E16	Floccatrice n.2	8500	16	Discontinua	40	Polveri SOV tab. D Cl. II SOV tab. D Cl. III SOV tab. D Cl. IV	30 10 30 60	0,255 0,085 0,255 0,510		8	0.126	FC AC		
E17	Rettifica Polivi	7550	24	Continua	Ambiente	Polveri SOV tab. D Cl. IV	30 60	0,226 0,453		4.6	0.196			
E19	Preparazione soluzioni	14400	4	Discontinua	Ambiente	Polveri SOV tab. D Cl. III SOV tab. D Cl. IV	30 30 60	0,432 0,432 0,864		9	0.640			
E20	Preparazione soluzioni agitatrici	3700	6	Discontinua	Ambiente	Polveri SOV tab. D Cl. II SOV tab. D Cl. III SOV tab. D Cl. IV	30 10 30 60	0.111 0.037 0.111 0.222		4.5	0.120			
E21	Cucina													
E22	Laboratorio mescole - dosatura nei													

DAYCO EUROPE SR
Chieti Scalo
Via S. Maria 10
66040 Chieti Scalo (CH)

(*) C = ciclone; P.E. = precipitatore elettrostatico; P.C. = postcombustore termico; A.D. = adsorbitore; F.T. = filtro a tessuto; P.F. = postcombustore termico; A.U. = abbattitore a umido; F.P. = filtro a pannello; A.U.T. = abbattitore a ultrasuoni; F.C. = carboni attivi; F.C. = Filtro a cartucce AC = carboni attivi

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

25.06.2013
Pag.4 di 7

Impianto: DAYCO EUROPE S.r.l. - Stabilimento 1 - Via Papa Leone XIII, 45 - Chieti Scalo (CH)

punto emissione	provenienza	portata [Nm ³ /h] (0 °C M(Pa))	durata emissione (h/fg)	frequenza emissione nelle 24 h	temperatura [°C]	tipi di sostanza inquinante	concentr. inquin. in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0.101 MPa)	flusso di massa [kg/h]	fattore di emissione e [kg/t o g/m ²]	altezza punto emissione dal suolo [m]	sezione [m ²]	tipo impianto di abbatt. (*)	Solo se previsto tenere di		
													ossigeno	vapore acqueo	
E23	Laboratorio mescole														
E24	Laboratorio tecnologico														
E25	Centrale riscaldamento uffici 0.25 MW														
E26	Testing cinghie - aspirazione motori (officina)														
E28	Testing cinghie - cella prove motori 1														
E29	Testing cinghie - cella prove motori 2														
E30	Testing cinghie - cella prove motori Idlina														
E31	Testing cinghie - cella prove motori Idlina														
E32	Testing cinghie - Sala rumore														
E33	Laboratorio tecnologico Spalmatrice tessuti														

DAYCO EUROPE SRL

(*) C = ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido
 AD. = adsorbitore; P.C. = postcombustore termico; P.C. = postcombustore catalitico; F.P. = filtro a pannello; FC = Filtro a cartucce AC = carboni attivi; BR/NO = Filtro a cartucce Scotti BR/NO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

25.06.2013
Pag.5 di 7

Impianto: DAYCO EUROPE S.r.l. - Stabilimento 1 - Via Papa Leone XIII, 45 - Chieti Scalo (CH)

punto emissione	provenienza	portata [Nm ³ /h] (0 °C 0.101 MPa)	durata emissione (h/gg)	frequenza emissione nelle 24 h	temperatura [°C]	tipi di sostanza inquinante	concentr. inquin. in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0.101 MPa)	flusso di massa [kg/h]	fattore di emission e [kg/t o g/m ³]	altezza punto emissione dal suolo [m]	sezione [m ²]	tipo impianto di abbatt. (*)	Solo se previsto tenore di		
													ossigeno	vapore acqua	
E33 bis	Bruciatore forno asciugatura spalmatrice laboratorio														
							Imp.in deroga - Punto dd. Parte I all. IV alla Parte V - D.Lgs.152/06 e s.m.i.								
E33 ter	Bruciatore forno asciugatura spalmatrice laboratorio														
							Imp.in deroga - Punto dd. Parte I all. IV alla Parte V - D.Lgs.152/06 e s.m.i.								
E34	Profiliatrice cinghie	7500	24	Continua	Ambiente	Polveri Tab. D Classe IV	30 50	0.22 0.38		10	0.27	C, FT			
E35	Mescolatore n° 3	7500	24	Continua	Ambiente	Polveri Tab. D Classe IV Tab. D Classe III	30 120 80	0.225 0.900 0.600		9	0.126				
E36	Calandra Eua d'Or	3500	24	Continua	Ambiente	Polveri Tab. D Classe IV Tab. D Classe III	30 120 80	0.105 0.420 0.280		9	0.126				
E37	Profiliatrice cinghie n° 2	10000	24	Continua	Ambiente	Polveri Tab. D Classe IV	30 50	0.300 0.500		10	0.28	C, FT			


DAYCO EUROPE SRL
 Chieti Scalo
 Direzione Stabilimento
 PIERLUIGI BELLISSIMO
 AD. = adsorbitore AC = assorbitore

(*) C = ciclone; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; A.C. = carboni attivi
 AD. = adsorbitore; P.T. = postcombustore termico; P.C. = postcombustore catalitico; F.P. = filtro a pannello; F.C. = Filtro a cartucce AC = carboni attivi

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

25.06.2013
Pag.6 di 7

Impianto: DAYCO EUROPE S.r.l. - Stabilimento 1 - Via Papa Leone XIII, 45 - Chieti Scalo (CH)

punto emissione	provenienza	portata [Nm ³ /h] (0 °C 0.101 MPa)	durata emissione (h/gg)	frequenza emissione nelle 24 h	temperatura [°C]	tipi di sostanza inquinante	concentr. inquin. in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0.101 MPa)	Flusso di massa [kg/h]	fattore di emissione e [kg/t o g/m ²]	altezza punto emissione dal suolo [m]	sezione [m ²]	tipo impianto di abbatt. (*)	Solo se previsto tenore di	
													ossigeno	vapore acqueo
E38	Accoppiatore tessuti	7500	6	Continua	Ambiente	Polveri Tab. D Classe IV Tab. D Classe III	30 120 80	0.225 0.900 0.600		9	0.13			
E39	Mescolatore n° 4	7500	24	Continua	Ambiente	Polveri Tab. D Classe IV Tab. D Classe III	30 120 80	0.225 0.900 0.600		9	0.13			
E41	Accoppiatura tessuti	3000	6	Continua	Ambiente	Polveri Tab D - Classe III Tab D - Classe IV Tab D - Classe V	35 90 105 210	0.105 0.270 0.315 0.630		10	0.096	C.A.		
E42	Pulizia meccanica stampi	3000	6	Continua	Ambiente	Polveri	35	0.105		10	0.096	F.T.		
E43	Vulcanizzazione su Bag	40000	24	Continua	28	Polveri Tab D - Classe II Tab D - Classe III Tab D - Classe IV Tab D - Classe V	20 4 12 18 25	0.80 0.16 0.48 0.72 1.00		10	0.636	F.P.		
E44	Trattamento polmoni da Bag	10000	6	discontinua	ambiente	Polveri Tab D - Classe III Tab D - Classe IV Tab D - Classe V	10 10 20 70	0.10 0.10 0.20 0.70		8	0.126	C.A.		

DAYCO EUROPE SRL
Chieti Scalo
Direttore Stabilimento
PIETRO DI FERDINANDO
AS. = assorbitore;

(*) C= ciclone; P.E. = precipitatore elettrostatico; P.C. = postcombustore catalitico; F.P. = filtro a pannello; A.U. = abbattitore a umido; F.C. = filtro a cartucce AC = carboni attivi; AD. = adsorbitore; P.T. = postcombustore termico; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; FC = carboni attivi



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Impianto: DAYCO EUROPE S.r.l. - Stabilimento 1 - Via Papa Leone XIII, 45 - Chieti Scalo (CH)

25.06.2013
Pag.7 di 7

punto emissione	provenienza	portata [Nm ³ /h] (0 °C 0.101 MPa)	durata emissione (h/gg)	frequenza emissione nelle 24 h	temperatura [°C]	tipi di sostanza inquinante	concentr. inquin. in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0.101 MPa)	flusso di massa [kg/h]	fattore di emissione e [kg/t o g/m ²]	altezza punto emissione dal suolo [m]	sezione [m ²]	tipo impianto di abbatt. (*)	Solo se previsto tenore di		
													ossigeno	vapore acqueo	
E45	Taglierine Polivi	10000	24	Continua	ambiente	Polveri SOV Tab. D Cl. III SOV Tab. D Cl. IV SOV Tab. D Cl. V	30 10 20 40	0,3 0,1 0,2 0,4		10	0,159	F.T.			
E46	Sala prove al olio - cab.1						Imp.in deroga - Punto jj. Parte I all. IV alla Parte V - D.Lgs.152/06 e s.m.i.								
E47	Sala prove ad olio - cab.2						Imp.in deroga - Punto jj. Parte I all. IV alla Parte V - D.Lgs.152/06 e s.m.i.								
E48	Sala prove ad olio - cab.2						Imp.in deroga - Punto jj. Parte I all. IV alla Parte V - D.Lgs.152/06 e s.m.i.								
E49	Sala prove ad olio - cab.2 Aspiraz. nebbie						Imp.in deroga - Punto jj. Parte I all. IV alla Parte V - D.Lgs.152/06 e s.m.i.								
E50	Banco rendimento prove						Imp.in deroga - Punto jj. Parte I all. IV alla Parte V - D.Lgs.152/06 e s.m.i.								
E51	Confezione e vulcanizzazione Ciclo 9	4000	24	Continua	35	Polveri Tab D - Classe II Tab D - Classe III Tab D - Classe IV	20 3 10 20	0,080 0,012 0,040 0,080		10	0,025				

Timbro e Firma del tecnico

Timbro e firma Gestore



(*) C= ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; AS. = assorbitore;
AD. = adsorbitore; P.T. = postcombustore termico; P.C. = postcombustore catalitico; F.P. = filtro a pannello; F.C. = Filtro a cartucce AC = carboni attivi

**SETTORE 7**

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.moca@provincia.chieti.it
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
- Istruttore pratica: Dr. Fabio Tarricone
- Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: f.tarricone@provincia.chieti.it
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
- Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06
DITTA: DAYCO EUROPE SRL

sede legale: Via Papa Leone XIII, 45 - CHIETI
stabilimento: Via Papa Leone XIII, 45 - CHIETI

Nuovo punto di emissione da autorizzare:

E51 - confezione e vulcanizzazione ciclo 9

VERBALE**CONFERENZA DI SERVIZI****PREMESSO**

- che, con atto in data 02.08.2013, prot. n. 2687/int, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 02.08.2013, prot. n. 33578 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 11.09.2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Chieti;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;

- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 11 del mese di settembre in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dal Dr. Fabio Tarricone.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti ;
- il Comune di Chieti;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

il Sig. Andrea Del Coco, Responsabile Ambiente e Sicurezza della Ditta, delegato dal Dott. Pierino Bruno, Legale rappresentante;
Ing. Simone Deborah, tecnico consulente della Ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di

TECNICO AMBIENTE

Servizi" e deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);

- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 32015 del 22.07.2013) e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta in rapporto :
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- *dalla data della messa in esercizio del Punto di Emissione denominato E4 (modificato) ed E51 (nuovo), che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;*
- *frequenza autocontrolli **semestrale** per ambedue i punti di emissione predetti;*
- *sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli, se sarà possibile presentare un QRE con valori limite più contenuti, dietro richiesta della Ditta, potrà essere rimodulata la frequenza di autocontrollo.*

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Al termine degli interventi ha preso la parola il Presidente che, anche in riferimento alla questione del rapporto tra assensi e prescrizioni espresse, ha sottolineato che la Conferenza di Servizi è una procedura di competenze nella quale ogni soggetto è, quindi, invitato ad esprimere le proprie determinazioni al fine del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora, poi, in seguito alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai soggetti invitati, e perciò degli adeguamenti progettuali determinati dall'accoglimento delle prescrizioni medesime, risultino interessati altri soggetti, questi saranno invitati ad esprimere le proprie determinazioni nell'ambito dello stesso iter procedurale, così come saranno tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'adeguamento progettuale, determinato dalle predette prescrizioni, tutti coloro che, pur essendosi espressi in precedenza, successivamente ne risultassero comunque interessati.

Il Presidente ha, quindi, proposto quale termine per concludere l'iter procedurale 120 (centoventi) giorni. I rappresentanti dei soggetti intervenuti hanno concordato con la proposta del Presidente.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione; ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie), qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Allo stesso modo, si considererà acquisito il parere della ASL 02, per gli aspetti di propria competenza, qualora la stessa non si pronunci in modo definitivo entro lo stesso termine.


Il Presidente alle ore 10,30 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà consegnato ai Soggetti presenti, riservandosi di trasmetterne copia ai Soggetti assenti.


Il presente verbale viene trasmesso tramite PEC anche ai componenti la Conferenza risultati assenti.


Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 11/09/2013

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

.....


.....
Il Rappresentante della ditta


.....
Il Consulente tecnico


.....
Il Presidente della Conferenza di Servizi


.....
Il segretario
